

N. R.G. 86/2024



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

TRIBUNALE DI LIVORNO

Il Tribunale, in persona del giudice dott. Gianmarco Marinai ha pronunciato la seguente

SENTENZA

avente ad oggetto l'omologazione della **domanda di ristrutturazione dei debiti ex art. 70 CCII** di
A [REDACTED] B [REDACTED] (P.I./ C.F. [REDACTED])

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con decreto *ex art. 70*, primo comma, C.C.I.I. emesso il 16 luglio 2024, questo giudice ha dichiarato aperta la procedura di ristrutturazione dei debiti proposta da A [REDACTED] B [REDACTED] (C.F. [REDACTED]) e ha disposto, tra l'altro, che l'OCC comunicasse a tutti i creditori la proposta e la relazione particolareggiata assegnando loro termine di 20 gg dalla comunicazione per far pervenire all'OCC, a mezzo posta elettronica certificata eventuali contestazioni e che l'OCC, entro 10 gg. dalla scadenza del termine assegnato ai creditori, riferisse a questo giudice, previamente sentito il debitore, in merito alle osservazioni ricevute, proponendo eventuali modifiche al piano ritenute necessarie.

2. In data 13 agosto 2024 la dott. Bitozzi, investita delle funzioni di OCC, ha depositato la relazione richiesta. Non sono state formulate osservazioni da parte dei creditori.

3. Il piano di ristrutturazione dei debiti di A [REDACTED] B [REDACTED] deve essere omologato.

1. A [REDACTED] B [REDACTED] ha proposto ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che prevede il pagamento a saldo e stralcio della somma di € 26.632,32 (con cui il ricorrente procederà anche al pagamento del compenso prededucibile del gestore della crisi pari ad € 3.812,95 e degli advisor legali pari ad € 3.000,00 oltre spese generali (15%) e cpa (€ 3.588,00) in privilegio speciale *ex art. 2751-bis n.*

2) così determinata:

- € 7.500,00 in 30 rate di € 250,00 cadauno utilizzando il reddito da lavoro del ricorrente;
- € 6.649,94 pari al 100% del Tfr aziendale alla data del 19/02/2024, da versare in un'unica soluzione nel momento in cui il TFR verrà erogato in favore del sig. B [REDACTED] (stanti le condizioni odierne il TFR sarà erogato nell'anno 2026, anno del pensionamento);



- € 6.110,00 corrispondente al 100% del fondo di previdenza complementare maturato al 11/03/2024 da versare in un'unica soluzione nel momento in cui verrà erogato in favore del B██████ Anche in questo caso si stima che tali somme verranno erogate nel 2026 con il raggiungimento dell'età pensionabile.

- € 6.372,38 pari ad 1/5 del TFR versato dal datore di lavoro a Poste Italiane - Polizza Previdenza Valore, certificato al 11/03/2024 per € 31.861,91 da versare in un'unica soluzione nel momento in cui il TFR verrà erogato in favore del sig. B██████ (stanti le condizioni odierne il TFR sarà erogato nell'anno 2026, anno del pensionamento);

La somma complessiva offerta ai creditori a saldo e stralcio è, dunque, di € 26.632,32 che consente le seguenti percentuali di soddisfacimento:

- 100% del compenso del gestore della crisi;
- 100% dei creditori privilegiati Avv. Luca Lauricella e Avv. Emanuele Fiaschi;
- 31,00 % della massa creditoria chirografaria.

Inoltre, il mutuo ipotecario (in bonis) pari ad € 450,00 (su media annua) mensili non forma oggetto della proposta di ristrutturazione e continuerà, ex art. 67, comma 5 CCII, ad essere pagato secondo le scadenze previste dal piano di ammortamento: da Gennaio 2023, causa aumento del tasso di interesse, la rata è passata da 418.63 € a 481.20 €

4. Gli adempimenti disposti con decreto di apertura della procedura risultano compiutamente assolti dal gestore della crisi, come emergente dalla documentazione allegata alla relazione depositata in data .

5. Non sono state avanzate contestazioni sulla convenienza della proposta.

6. Stando alla ricostruzione compiuta dal Gestore della Crisi, la situazione di sovraindebitamento del proponente non risulta essere stata determinata da colpa grave, malafede o frode. A tal fine va premesso che non risulta che la parte debitrice abbia condotto uno stile di vita sproporzionato rispetto alle proprie capacità reddituali o compiuto atti di dissipazione o comunque connotati da frode.

Gli elementi di valutazione evincibili dalla documentazione in atti inducono a ritenere che il sovraindebitamento sia scaturito dalla combinazione di vari fattori: la sottovalutazione delle esigenze di mantenimento mensili o, in altri termini, da una superficiale ponderazione della capacità di onorare gli impegni assunti con puntualità; dalle mutate esigenze a seguito della separazione e dal conseguente aumento di spese; dall'aver sottovalutato le proprie capacità finanziarie nel momento della richiesta del mutuo per l'acquisto della casa dei genitori (non aiutato, in questo, dalla superficiale, se non nulla valutazione del merito creditizio da parte degli enti finanziatori).

Tali fattori riconducono la genesi del sovraindebitamento nell'ambito della colpa lieve, irrilevante ai fini dell'ammissibilità della proposta.



Reputa il Tribunale che nella vigenza del CCII come già in applicazione dell'art. 7, secondo comma, lett. d ter), L. 3/2012, aggiunto dal D.L.137/2020 convertito con modificazioni nella Legge 176/2020, *discrimen* tra “colpa lieve” e “colpa grave” debba essere individuato nella intensità della consapevolezza da parte del debitore circa la sostenibilità delle obbligazioni assunte, un debitore al quale è richiesto di agire secondo regole di diligenza che devono guidare l'*homo eiusdem conditionis ac professionis*: va pertanto ravvisata la colpa grave in capo al debitore che ometta totalmente di ponderare propria situazione, reddituale e patrimoniale, allorquando questa sia tale da rendere certa o prossima alla certezza l'impossibilità di adempiere regolarmente ovvero da far apparire del tutto irrazionale il regolare adempimento; di contro, va ravvisata la colpa lieve in capo al consumatore che valuti erroneamente la propria capacità reddituale, patrimoniale o di risparmio e si determini ad assumere impegni sulla base di considerazioni non connotate da totale irragionevolezza. La valutazione affidata al giudice (e prima ancora all'OCC) trova allora il suo focus nella percezione della sostenibilità del debito che, al momento della sua contrazione (e, quindi, nella fase genetica) il debitore possa aver avuto o, detto in altri termini, nel diligente apprezzamento della esistenza di un verosimile margine positivo, di un'eccedenza tra impegni di spesa, già assunti ed assumendi, e reddito disponibile, e nella ragionevole considerazione della idoneità di questo reddito disponibile a consentire il soddisfacimento dei bisogni primari del debitore e dei suoi familiari.

7. Gli altri presupposti di ammissibilità della proposta sono stati positivamente riscontrati in sede di emissione del decreto ex art. 70, primo comma, CCII, sicché questo tribunale resta esonerato da ulteriori valutazioni.

8. Tenuto conto dell'età del proponente, nonché dell'inesistenza di esposizioni debitorie diverse da quelle accertate dal gestore della crisi, reputa il Tribunale che ricorra il requisito di fattibilità del piano. In linea con le valutazioni già espresse e ribadite dal gestore della crisi, il piano proposto appare pertanto in concreto realizzabile.

9. Il ricorrente ha dato atto della cessione del quinto a favore di Vivi Banca, chiedendo che venga disposta, ex art. 67, comma 3, CCII la falcidia del contratto di cessione del quinto in essere con il creditore Vivi Banca che verrà soddisfatto nelle medesime percentuali previste per la massa chirografaria. Tale effetto è diretta conseguenza dell'omologa della proposta di ristrutturazione del debito. Il ricorrente ha dato anche atto del pignoramento del quinto dello stipendio da parte di Kruk, chiedendo che il Tribunale disponga, ex art. 70, comma 4, CCII il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del ricorrente e che, pertanto, venga dichiarato il divieto di proseguire il pignoramento presso terzi effettuato sulla busta paga del ricorrente dal creditore KRUK S.R.L. Anche tale domanda va accolta. Sul punto, nell'assenza di pronunce in termini della Corte di Cassazione, reputa il giudice che possa farsi applicazione della sentenza interpretativa di rigetto n. 65 resa dalla Corte Costituzionale 16.3.2022 in



tema di art. 8, comma 1 bis, L. 3/2012, recepita dai primi commentatori come una decisione sostanzialmente additiva.

La Corte ha ritenuto non fondate le censure d'incostituzionalità sollevate dal Tribunale di Livorno con ord. del 30.3.2021 in ordine al citato disposto normativo, in punto d'ingiustificata sperequazione - violativa dell'art. 3 Cost. - tra il consentito trattamento dei creditori assistiti dalla cessione volontaria del quinto dello stipendio (e/o della pensione e del trattamento di fine rapporto) e la non consentita falcidiabilità dei creditori già resisi assegnatari del medesimo quinto, in virtù di ordinanze ex art. 553 c.p.c. rese in sede di esecuzione mobiliare presso terzi.

Queste, in estrema sintesi, le ragioni della pronuncia:

- a. il tenore letterale dell'art. 8, comma 1 bis, L. 3/2012 deve intendersi come meramente esemplificativo e non tassativo;
- b. la falcidiabilità del credito già assistito da precedente ordinanza ex art. 553 c.p.c., lungi dall'eliminare ex post un provvedimento giudiziale definitivo, impedirebbe unicamente l'ulteriore propagazione degli effetti che ne discendono, in contrasto con l'apertura della procedura concorsuale;
- c. l'assegnazione giudiziale condivide con la cessione volontaria del credito la natura di cessione pro solvendo, giusta disposto dell'art. 2928 c.c., tale per cui, sino alla riscossione del credito ceduto, anche la cessione giudiziale non estinguerebbe il debito principale rendendo possibile la falcidia e la ristrutturazione della persistente situazione debitoria;
- d. dalla non applicabilità dell'art. 44 l.f. "alla procedura concorsuale relativa al piano di ristrutturazione" deriva la piena efficacia dei pagamenti eseguiti dal debitore ceduto fintato che il piano non venga omologato: solo l'omologazione del piano vale a rendere inefficaci gli adempimenti eseguiti in difformità rispetto al suo contenuto, in virtù di quanto disposto dall'art. 13, quarto comma, L.3/2012.

Conclusivamente la Corte ha ritenuto che "è la stessa ratio dell'art. 8 comma 1-bis ad attrarre, in via ermeneutica, nel contenuto della norma qualunque debito per il quale la modalità solutoria o la garanzia di adempimento siano state affidate alla cessione pro solvendo del credito, ivi inclusa l'ipotesi nella quale la cessione del credito sia derivata da un provvedimento giudiziale, anziché da un atto di autonomia provata. La norma così ricostruita dà piena attuazione allo spirito della legge finalizzata alla protezione del soggetto contrattualmente e socialmente debole, qual è il consumatore sovraindebitato nonché al rispetto della par condicio creditorum".

Ebbene, stante la coincidenza del disposto dell'art. 8, comma 1 bis, L.3/2012 con quello dell'art. 67 c. 3 CCII, non vi è ragione per una interpretazione della citata disposizione del CCII in termini dissonanti rispetto a quella data dalla Corte Costituzionale all'art. 8 c. 1-bis.



Ne consegue che anche il creditore assegnatario del quinto dello stipendio, per la parte rimasta impagata, debba concorrere al pari degli altri creditori sul patrimonio del debitore, senza potersi giovare di una modalità di soddisfacimento divenuta incompatibile con la procedura concorsuale.

In applicazione dell'interpretazione fornita dalla Consulta occorre allora disporre che, a far data dalla sentenza, cessi l'assegnazione del quinto dello stipendio in favore di Kruk, il cui credito residuo sarà trattato alla stregua degli altri crediti chirografari e pertanto soddisfatto nella percentuale, con le modalità e nei termini di cui alla proposta di ristrutturazione.

10. Per quanto attiene alle modalità esecutive, nel piano nulla è stato previsto; ne consegue che l'esecuzione del piano e l'effettuazione dei pagamenti in conformità allo stesso resteranno affidati al debitore, che opererà sotto la costante vigilanza del gestore della crisi, al quale restano riservate le ulteriori funzioni di cui all'art. 71 CCII e, in specie, quella di riferire al giudice ogni 6 mesi per iscritto sullo stato dell'esecuzione e allertare il giudice in caso di non puntuale o parziale esecuzione dei pagamenti, per l'assunzione delle determinazioni conseguenti.

Rimangono devoluti al G.D. i provvedimenti di cui all'art.71, commi 2, 4 e 5, CCII.

P.Q.M.

Omologa il piano di ristrutturazione dei debiti di A [REDACTED] B [REDACTED] (C.F. [REDACTED]).

Dispone che sia cessata la trattenuta del quinto dello stipendio in favore di Vivi Banca, nonché di Kruk srl.

Dispone che il gestore della crisi trasmetta copia del presente decreto all'attuale datore di lavoro del debitore per l'esecuzione di quanto sopra.

Dichiara chiusa la procedura.

Dispone che la presente sentenza sia:

- comunicata a cura della cancelleria al gestore della crisi.
- pubblicata nell'apposita area presente sul sito web del Tribunale a cura del gestore della crisi, il quale dovrà attenersi alle indicazioni contenute nella circolare operativa diramata dall'Ufficio Concorsuale e visionabile sul sito del tribunale;
- comunicata al debitore e a tutti i creditori entro 48 ore dal deposito in cancelleria a cura del gestore della crisi.

Così deciso in Livorno il 14/08/2024.

IL GIUDICE

Dott. Gianmarco Marinai



